

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Integrato con le certificazioni ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001.



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12.04.2024

Sommario SEZIONE I INTRODUZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.2 I REATI PRESUPPOSTO CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	7
1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	8
1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
1.5 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	10
1.6 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
1.7 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI DI IMPRESE	11
1.8 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	12
1.9 MODELLO E CODICE ETICO.....	13
1.10 REGOLE PER LA SICUREZZA PERSONALE DEI DIPENDENTI (SECURITY).....	14
SEZIONE II FAGIOLI SPA	15
2.1 STORIA E CORE BUSINESS	15
2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FAGIOLI SPA	15
2.3 LE PRINCIPALI BUSINESS UNITS DI FAGIOLI SPA	18
2.4 IL MODELLO DI GOVERNANCE ADOTTATO DA FAGIOLI SPA	26
2.5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE.....	27
SEZIONE III LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E LA SUA FUNZIONE.....	28
3.1. FUNZIONE E CARATTERISTICHE DEL MODELLO	28
3.2. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	28
3.3. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	30
3.4. DESTINATARI DEL MODELLO.....	31
3.5. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA COSTRUZIONE E L'ADOZIONE DEL MODELLO DI FAGIOLI SPA	31
3.6. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI FAGIOLI SPA	33
SEZIONE IV ORGANISMO DI VIGILANZA	36
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
4.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA NELLA CAPOGRUPPO E NELLE CONTROLLATE	36
4.3 REQUISITI DI NOMINA E CAUSA DI INELEGGIBILITÀ	37
4.4 RIUNIONI, DELIBERAZIONI E REGOLAMENTO INTERNO.....	37
4.5 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.6 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	40
4.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI	41
4.7.1 IL WHISTLEBLOWING	43
4.8 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
4.9 AUTONOMIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
4.10 RETRIBUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
SEZIONE V LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	50
5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE	51
5.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	52
SEZIONE VI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	52

GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **“Attività a rischio”**: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- **“Attività Strumentali”**: attività attraverso la quale è possibile commettere un reato di corruzione/concussione;
- **“CdA”**: Consiglio di Amministrazione di Fagioli S.p.A.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da FAGIOLI S.p.A.;
- **“Codice di Condotta”**: Codice Etico adottato da FAGIOLI e dal Gruppo vigente pro tempore, rappresenta l’insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l’intera operatività del Gruppo;
- **“Conflitti di interesse”**: E’ la situazione in cui un interesse personale può interferire e prevalere su quello societario. Costituiscono, conflitti di interesse le situazioni seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori, subfornitori, clienti anche potenziali, partner commerciali, concorrenti;
 - accettare regali non conformemente a quanto previsto nel Modello, Codice Etico, nel sistema documentale vigente o comunque tali da condizionare l’indipendenza di giudizio, favori o altro beneficio di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d’affari con la Società;
 - strumentalizzare la propria posizione in Società per la realizzazione di interessi personali o di terzi, siano o meno contrastanti con quelli della Società;
 - avviare trattative e/o concludere accordi – in nome e/o per conto della Società – con controparti che siano propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche riconducibili ai Destinatari o nelle quali gli stessi abbiano un qualsivoglia interesse;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di FAGIOLI sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- **“D.Lgs. 231/2001”**: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **“Destinatari”**: tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come definiti al paragrafo 3.4.
- **“Ente”**: soggetto fornito di personalità giuridica, società e associazione anche priva di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- **“FAGIOLI ”**: FAGIOLI S.p.A., con sede in Sant’Ilario d’Enza (RE), 42049 via G.B. Ferraris 13, iscritta la Registro delle imprese di Reggio Emilia con il numero di iscrizione e partita IVA 00674300355.
- **“Gruppo “FAGIOLI S.p.A. e le Società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 primo e secondo comma del Codice Civile;**

- **“Linee Guida di Confindustria”**: Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Modello”**: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fagioli S.p.A. ai sensi dell’Art. 6, c.1, lett a), del D.Lgs 231/2001.
- **“Operazione Sensibile”**: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della Società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);
- **“Organi sociali”**: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FAGIOLI;
- **“Organismo di Vigilanza o OdV”**: Organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata da Fagioli la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- **“P.A.”**: La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner”**: controparti contrattuali di FAGIOLI, quali ad esempio fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzi ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- **“Processi Sensibili”**: attività di FAGIOLI nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- **“Settore”**: settori economici ove opera il Gruppo FAGIOLI.
- **“Whistleblowing”**: prassi e procedure che costituiscono la gestione delle segnalazioni di condotte illecite che assicurano la tutela della riservatezza del segnalante.

Sezione I Introduzione

1.1 Il decreto legislativo n. 231/2001

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.lgs. 231/2001. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.lgs. 231/2001, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce che:

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D. Lgs. 231/01 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel D. Lgs. 231/01.

Il D.lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base al D.lgs. 231/01, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-terdecies del D.lgs. 231/01, detti anche "Reati Presupposto", se

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I Reati Presupposto che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo che fondano la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelle espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, rimandando all'Allegato I "Elenco Reati Presupposto" del presente Modello per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [In seguito alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 – Decreto Anticorruzione, il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi¹]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs 15 marzo 2017, n. 38]

¹ Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n.

7/2003] - Aggiornato alla data del 15 dicembre 2014 (ultimo provvedimento inserito: art. 3, Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25- quater.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25- septies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015]
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012 come da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017]
18. Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017]
19. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, Decreto 231)
20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)
21. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies Decreto 231) [introdotti dalla Legge 157/2019]
22. Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies Decreto 231) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]
23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies Decreto 231) [Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022]
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies Decreto 231) [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

1.3 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive; c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto 231 stabilisce che l'Ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che siano commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- ✓ prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia la mera adozione di un Modello Organizzativo, non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato.

In particolare ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- ✓ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ✓ la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.5 Esenzione della responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) l'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 richiama espressamente il D.Lgs. 231/2001 prevedendo in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- ✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- ✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Il Modello deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.6 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ✓ in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- ✓ nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- ✓ la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

1.7 Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese

L'applicazione dei principi introdotto dal D.lgs. 231/01 nell'ambito dei gruppi societari pone la delicata questione della possibile estensione alla holding o ad altre società appartenenti al Gruppo,

della responsabilità amministrativa conseguente all'accertamento di un reato commesso nell'ambito di una delle società del Gruppo.

Il Decreto prevede un criterio di imputazione di responsabilità ancorato al singolo Ente² e non al Gruppo nel suo insieme, ciò nonostante si rende opportuno rinvenire il fondamento teorico della migrazione di responsabilità dall'una all'altra società del Gruppo.

Secondo un orientamento la responsabilità amministrativa delle società appartenenti a un gruppo è ancorata alla prova di un preciso coinvolgimento delle medesime nella consumazione dei reati presupposto o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l'acquisizione di un illecito profitto e nel conseguimento di eventuali benefici anche non patrimoniali (Cass. Pen. 24583/2011 – 4324/2013 – 2658/2014).

E' stato, conseguentemente, osservato che non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società.

Il giudice deve esplicitamente individuare o motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Da ultimo è stato sostenuto che *<<qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica giuridica necessaria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato>>* (Cass. Pen. 52316/2016).

Occorre altresì precisare che il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non sono condizione sufficiente per imputare ai soggetti apicali della controllante il reato omissivo di cui all'art. 40 comma 2 c.p. (*<<non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>>*), qualora l'illecito venga commesso nell'attività della controllata.

Non esiste, difatti, una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Infine, per una migliore gestione dei rischi rilevanti ex D.lgs. 231/01 all'interno dei gruppi è suggerito dalle Linee Guida di Confindustria che ciascuna entità in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto si doti di un proprio Modello e nomini un proprio Organismo di Vigilanza.

1.8 Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, FAGIOLI si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria.

² Nelle Linee Guida di Confindustria si legge al proposito: *<<Il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione delle responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento delle attività di impresa. E' dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.>>*

L'art. 6 comma 3 del D.lgs. 231/01 prevede che: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di **codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti**, comunicati al Ministero della Giustizia, e che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.”*

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, in particolare, di seguire nella progettazione del Modello le seguenti fasi:

- a) identificazione dei rischi e dei protocolli;
- b) adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono il Codice Etico con riferimenti ai reati del Decreto 231 e un sistema disciplinare;
- c) adozione di procedure manuali ed informatiche;
- d) definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- e) articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- f) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri, e degli flussi e canali di comunicazione, ovvero degli obblighi informativi.

FAGIOLI ha, quindi, adottato il proprio modello di organizzazione sulla base delle Linee Guida di Confindustria.

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida di Confindustria descritti nell'*Allegato II* e richiamati nel testo del presente Modello.

1.9 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da FAGIOLI, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- a) Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazioni sul piano generale da parte delle Società del Gruppo FAGIOLI allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che FAGIOLI riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner; b) Il Modello detta le regole e prevede le procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs 231/2001 e all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

1.10 Regole per la sicurezza personale dei dipendenti (Security)

Fagioli considera prioritario garantire la sicurezza delle proprie persone non tanto e non solo con riferimento alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che devono essere forniti ma anche e soprattutto all'ambiente di lavoro, nel suo complesso, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi sono ispirate alla necessità di prevenire sia i rischi insiti ed endogeni sia i rischi derivanti da fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

La Società, pertanto, predispone ogni più ampia misura nell'individuazione di quelle iniziative che possono preservare il lavoratore dalla lesione della sua integrità, anche in relazione ai rischi non direttamente, immediatamente ricollegabili al contenuto della prestazione lavorativa, come nel caso delle aggressioni frutto dell'operato criminoso di terzi, nonché nel tutelare la sicurezza dei propri dipendenti ovunque questi prestino la propria opera.

La security delle persone e degli asset aziendali è una priorità di Fagioli, considerando le norme e la loro evoluzione, la specificità delle aree di business e dei contesti internazionali in cui opera e le tecnologie di cui si avvale.

Il Consiglio di Amministrazione detta le regole utili a tutelare l'azienda dagli eventi di natura dolosa potenzialmente in grado di minare la salute dei propri dipendenti nonché la sicurezza dei medesimi e dei luoghi di lavoro.

A tal fine, le strutture operative della Società sono chiamate ad implementare in ogni teatro un sistema di security omogeneo e integrato idoneo a garantire un adeguato coordinamento nella gestione delle crisi.

Fagioli promuove a tutti i livelli il monitoraggio e la gestione dei rischi di security, demandando alle strutture operative l'elaborazione ed implementazione di soluzioni idonee a minimizzare l'impatto e le probabilità che si verifichino eventi negativi.

Sezione II Fagioli SpA

2.1 Storia e core business

Fagioli SpA, fondata da Giovanni Fagioli, nasce originariamente come azienda di trasporti nel 1955. In poco tempo Fagioli riesce a diventare un'azienda *leader* nella gestione del trasporto in tutta Italia. I notevoli investimenti finanziari in personale e mezzi infatti, portano l'azienda ad una proficua e inarrestabile espansione nel mercato del "*project shipping*" con destinazioni e origine da tutto il mondo.

I Clienti, con gli anni, hanno continuato a richiedere soluzioni sempre più complesse legate a problematiche di trasporto che hanno spinto Fagioli a sviluppare e applicare nuove idee e tecnologie. L'esperienza maturata negli anni ha portato l'azienda all'avanguardia nel campo dei trasporti e sollevamenti eccezionali.

In particolare, FAGIOLI SPA progetta servizi di ingegneria applicata ai trasporti eccezionali, effettua trasporti convenzionali ed eccezionali nazionali ed internazionali, offre il servizio di stoccaggio, trasporto e conservazione dei prodotti in ambito civile e industriale e si occupa della gestione del sistema integrato di sicurezza delle attività.

L'Azienda possiede e utilizza mezzi propri, tradizionali e specifici per il trasporto eccezionale, che vanno dai rimorchi normali ai mezzi modulari autopropulsi di ultima generazione, compresi tutti gli accessori indispensabili per le operazioni di movimentazione dei pezzi eccezionali e carri ferroviari con tutte le attrezzature intercambiabili atte a trasformare il trasporto da ferroviario a stradale.

La Società opera inoltre, con gru di media e alta portata, con speciali sistemi di sollevamento a cavalletta e a torre.

Ingegneria, programmazione e gestione delle attività sono svolte utilizzando particolari software disponibili in una rete che collega tutte le unità della Società.

2.2 La struttura organizzativa di FAGIOLI SPA

Fagioli SpA è sottoposta alla direzione e al coordinamento del socio unico FAGIOLI HOLDING SPA.

Fagioli, inoltre, opera coordinando dalla propria sede legale in Sant'Ilario D'Enza (RE) diverse filiali italiane locali ed estere, come da organigramma allegato (ALLEGATO II).

Filiali locali che fanno capo a Fagioli SpA e non costituiscono unità autonome:

FILIALI ITALIANE

Fagioli Milano		100% Fagioli SpA
Fagioli Torino		100% Fagioli SpA
Fagioli Napoli		100% Fagioli SpA
Fagioli Venezia		100% Fagioli SpA
Fagioli Genova		100% Fagioli SpA

BRANCHES ESTERE

FAGIOLI KAZAKHSTAN BRANCH	100% Fagioli SpA	4b Khakimova Street, 060005 Atyrau, Kazakhstan	EUROPA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI S.P.A - SUCURSAL ANGOLA	100% Fagioli SpA	Base do Kwanda, Soyo, Zaire, Angola	AFRICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI ABU DHABI BRANCH	100% Fagioli SpA	Al Jazeera Sports Club, Al Moroor Street, Abu Dhabi	MIDDLE EAST	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI ETABLISSEMENT STABLE ALGERIE	100% Fagioli SpA	44 Cooperative Hachemi Ghazali, Bir El Djir, 31024 Oran, Algerie	AFRICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI S.p.A. HELLAS BRANCH	100% Fagioli SpA	September 3rd 8, 104 32 - Athens - Attica	GRECIA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI S.p.A. DUBAI BRANCH	100% Fagioli SpA	P.O. Box 346-466	DUBAI	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI S.p.A. GHANA BRANCH	100% Fagioli SpA	2 nd Floor Opeibea House, 37 Liberation road, Accra, Ghana	GHANA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH
FAGIOLI S.p.A. DENMARK BRANCH	100% Fagioli SpA	c/o Crowe Rygårds Allé 104 2900 Hellerup	DENMARK	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA	BRANCH

Fagioli, controlla, inoltre al 100% le seguenti *legal entities* (società o entità giuridiche partecipate):

FAGIOLI S.P.A.	100% Holding	Fagioli	Via Ferraris 13, 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy	EUROPA	SUB-HOLDING
MAK OFFSHORE S.P.A.	100% SpA	Fagioli	Via Banchina dell'Azoto 19 - 30175 Marghera (VE), Italy	EUROPA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI GMBH	100% SpA	Fagioli	Bavariaring 29D, 80336 Munchen, Germany	EUROPA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI POLSKA	100% SpA	Fagioli	Ul. Oswiecimska 401/1, 43-100 Tychy, Poland	EUROPA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI LTD	100% SpA	Fagioli	Suite 10, Brook Business Centre, 54A, Cowley Mill Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 2QE. - UK	EUROPA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI INDIA PRIVATE LTD	60% Fagioli Ltd - 40% Fagioli SpA	Fagioli	1208, Cyber One – Greenscape, Swami Pranabananda Marg, Sector 30A, Near CIDCO Exhibition Centre, Vashi 400703 Navi Mumbai Maharashtra, India	INDIA	GOVERNO AREA
FAGIOLI ASIA PTE LTD SINGAPORE	51,4% Fagioli Ltd - 29,2% Fagioli SpA - 19,44% Simest	Fagioli	19 Jurong Port Road, 619093 Singapore	ASIA E OCEANIA	GOVERNO AREA
FAGIOLI MALAYSIA	100% Fagioli Asia	Fagioli	Suite 9-08, 9th floor Wisma Warisan, 50300 Jln Yap Ah Shak, Malaysia	ASIA E OCEANIA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI CHILE S.P.A.	100% Fagioli Ltd	Fagioli	Isidora Goyenechea, 3250 piso 9, Santiago, Chile	AMERICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI (THAILAND) COMPANY LTD	79,2% Fagioli Asia - 18,5% Fagioli SpA	Fagioli	142 Two Pacific Place, Sukhumvit Road, Klongtoey District, Bangkok, Thailand	ASIA E OCEANIA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI INC	90.75% Fagioli SpA – 9.25% Simest	Fagioli	21310 Highway 6, Manvel, TX 77578, US	AMERICA	GOVERNO AREA
FAGIOLI LATIN AMERICA S.A. DE C.V.	99% Fagioli Inc - 1% Fagioli SpA	Fagioli	Mexico City	AMERICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI CANADA LTD	100% SpA	Fagioli	1959 Upper Water Street Suite 1301 Tower 1 Halifax NS B3J 3N2, Canada	AMERICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
FAGIOLI DO BRASIL LTDA	99% Fagioli SpA - 1% Fagioli Inc	Fagioli	Rua Pamplona 1018, conjunto 14, Sao Paulo, Brasil	AMERICA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI MOZAMBICO	95% Fagioli SpA – 5% Fagioli Ltd	Fagioli	Moçambique, Maputo Cidade, Distrito Urbano 1, Bairro Central Av. Martins de Inhaminga 170, 12° andar	AFRICA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI SOUTH AFRICA	100% SpA	Fagioli		AFRICA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI ALGERIA SARL	99% Fagioli SpA	Fagioli	44 Cooperative Hachemi Ghazali, Bir El Djir, 31024 Oran, Algeria	AFRICA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI TUNISIE SARL	99% Fagioli SpA	Fagioli	Rue du Lac Houron Les Berges du Lac, 1053 Tunis, Tunisie	AFRICA	BUSINESS DEVELOPMENT
FAGIOLI LIBYA	65% Fagioli SpA	Fagioli	Libia	AFRICA	PARTECIPATE/J/V

FAGIOLI TFB - TRANSDATA FAGIOLI BRASIL TRASP. LTDA	50% Fagioli do Brasil - 50% Transdata	Brasile	AMERICA	PARTECIPATE/J/V
PONTON KOPER	50% Fagioli SpA	Ankaranska Cesta 5A, 6000 Koper Capodistria, Slovenia	EUROPA	PARTECIPATE/J/V
FASAN QESHM	50% Fagioli SpA	235 Motahari Avenue, 15876 Teheran, Iran	MIDDLE EAST	PARTECIPATE/J/V
F & F - RAIL D.O.O. Za usluge	50% Fagioli SpA	Croazia	EUROPA	PARTECIPATE/J/V
KESTREL ITALIA SRL	30% Fagioli SpA	1 Piazza Inferiore di Pellicceria, 16100 Genova (GE), Italy	EUROPA	PARTECIPATE/J/V
FAGIOLI ILLINOIS INC.	100% Fagioli Inc	USA	AMERICA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA
BLAU SHIPPING SA	95% Fagioli SpA - 5% Fagioli Finance	Svizzera	EUROPA	ESTENSIONE ORGANIZZATIVA

2.3 Le principali business units di Fagioli SpA.

Fagioli opera nei seguenti mercati principali:

- ✓ Oil&Gas
- ✓ Civile
- ✓ Energia
- ✓ Cantieristica Navale
- ✓ Industria Mineraria ✓ Salvataggio ✓ Aiuto umanitario.

L'attività di Fagioli SpA è strutturata nelle seguenti *business units*:

1. EMEA HHL & HRT
2. PROJECT FORWARDING

EMEA HEAVY HAULAGE AND LIFTING (HHL) – HEAVY ROAD TRANSPORT (HRT)
TRASPORTI E SOLLEVAMENTI STRADALI ED ECCEZIONALI

L'azienda è specializzata nel trasporto, sollevamento e movimentazione di oggetti pesanti di grandi dimensioni. Fagioli è in grado di offrire servizi specializzati, che si occupano di carichi fuori misura e di peso eccezionale che non possono essere trasportati o sollevati con metodi convenzionali. Queste attività coprono tutte le fasi del progetto: dalla progettazione ingegneristica fornita internamente, fino al posizionamento sulle fondazioni.

Fagioli possiede e gestisce una delle più grandi flotte di attrezzature all'avanguardia al mondo, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti per l'attività di trasporto, sollevamento e installazione di moduli e articoli con pesi fino a migliaia di tonnellate.

Fagioli è specializzata nei trasporti stradali eccezionali a lunga percorrenza. Con la sua vasta gamma di mezzi come rimorchi e semirimorchi eccezionali, carrelli modulari, motrici e trattori speciali l'azienda è in grado di gestire qualsiasi tipo di trasporto eccezionale su strada. A supporto di questa vasta quantità di mezzi, l'azienda lavora con personale specializzato per i sopralluoghi sul percorso, nonché di un dipartimento di ingegneria e di autisti con lunga esperienza. Questa è la soluzione perfetta per eseguire al meglio trasporti su strada così peculiari in totale sicurezza.

PROGETTI DOOR-TO-DOOR

I progetti che Fagioli esegue richiedono la capacità di offrire soluzioni "chiavi in mano" che coinvolgono tutte le attività di *core business*. Fagioli è in grado di fornire allo stesso tempo, knowhow di ingegneria, soluzioni per il trasporto e il sollevamento eccezionali, logistica di progetto e spedizioni, al fine di poter gestire tutte le differenti fasi di un progetto completo.

Le soluzioni "chiavi in mano" possono essere applicate a diversi tipi di progetti, tra cui il "*revamping*" di impianti Oil & Gas, nonché la costruzione di centrali elettriche, piattaforme off-shore, strutture civili ecc. ecc. I materiali provengono da tutto il mondo e devono essere consegnati nei tempi previsti per rispettare le date di installazione. Questo tipo di progetto comprende generalmente tre attività principali:

1. spedizione di "*general cargo*" e *containers*;
2. spedizione di oggetti o moduli eccezionali;
3. sollevamento e installazione finale dei pezzi più pesanti.

Come primo passo, il dipartimento di ingegneria della Fagioli studia le caratteristiche dei pezzi da movimentare e / o installare per stabilire quali attrezzature di proprietà del gruppo possono essere utilizzate. Nello svolgimento di questi progetti, le fasi di pianificazione e organizzazione sono le caratteristiche essenziali che Fagioli è in grado di ottimizzare al massimo al fine di offrire soluzioni su misura per soddisfare ogni tipo di trasporto, sollevamento e attività di spedizione.

TRASPORTI ECCEZIONALI CON CARRELLI SPMT

Fagioli è specializzata nel trasporto di carichi eccezionali eseguiti con speciali carrelli chiamati SPMT (Semoventi trasportatori modulari). Questi speciali carrelli sono la soluzione per l'attività di trasporto di pezzi (ad esempio, reattori, piattaforme offshore, turbine, moduli, navi) pesanti soprattutto nei siti e nelle aree più impegnative in cui i mezzi di trasporto standard non sono adatti.

Fagioli possiede carrelli SPMT di ultima generazione con capacità fino a 60 tonnellate per ogni asse. Questi rimorchi speciali (con la possibilità di accoppiare i moduli) combina la flessibilità delle sospensioni idrauliche con l'affidabilità dei motori PPU (unità di *Power Pack*) ciascuna in grado di muovere un convoglio di 40 assi su qualsiasi terreno irregolare e sconnesso. Fagioli è proprietaria di carrelli modulari a 4 e 6 assi pronti per essere accoppiati per trasporti eccezionali.

Gli operatori SPMT Fagioli hanno una lunga esperienza e sono addestrati all'utilizzo di questi carrelli tecnologicamente avanzati, che possono operare in qualsiasi condizione ambientale.

Fagioli è proprietario di una delle flotte più grandi di SPMT nel mondo ed è in grado, allo stesso tempo, di fornire un servizio *door-to-door* a livello mondiale comprendente la spedizione via mare, il trasporto, il sollevamento e l'installazione finale su fondazione.

SOLLEVAMENTI ECCEZIONALI

Fagioli è specializzata nel sollevamento di carichi pesanti, senza limiti di dimensione, in grado di soddisfare le richieste dei clienti, per il sollevamento e l'installazione di moduli e oggetti con pesi fino a migliaia di tonnellate.

I MEZZI

Fagioli possiede una vasta flotta di mezzi di sollevamento compresi tra gli altri, i martinetti idraulici (*strand jacks*) con capacità da 15 a 750 ton, torri di sollevamento, gru cingolate (con capacità fino a 1350 ton), "*skidding system*" con capacità fino a 64,000 ton, "*elevator system*" con capacità fino a 20,000 ton; "*jack-up system*" con capacità di sollevamento fino a 25,000 ton, gru a portale (800 ton ciascuno), sistema di martinetti a vite, e gru ausiliarie utilizzate come supporto per l'assemblaggio dei mezzi sopra citati.

APPLICAZIONI

I mezzi di sollevamento Fagioli sono in grado di coprire tutte le operazioni di sollevamento in svariati settori: petrolchimico, energia, *off-shore*, civile, cantieristica navale, industria pesante. Questi mezzi tecnologicamente avanzati sono utilizzati da operatori con una lunga esperienza alle spalle, sotto il vigilante controllo di supervisori specializzati, con il supporto del dipartimento di ingegneria che studia la migliore soluzione per garantire un'operazione in sicurezza.

Il sistema di sollevamento con torri e martinetti ("*strand jacks and tower lift system*") è richiesto soprattutto per il sollevamento e l'installazione finale di moduli con pesi che possono raggiungere le diverse migliaia di tonnellate, particolarmente utili in impianti petrolchimici, siti *off-shore* e cantieri per il *power*. Le gru cingolate sono utilizzate soprattutto in raffinerie e siti in cui si necessita di un mezzo che possa eseguire installazioni continue, e sia in grado di muoversi per il cantiere a pieno carico, rispettando le misure di sicurezza grazie anche ai contrappesi e al sistema di controllo computerizzato a bordo delle gru stesse. Il sistema di "*skidding*" e "*ascensore*" ha una notevole capacità di scivolamento e sollevamento (grazie alle "*scarpe*" con capacità di 1000 tonnellate ciascuna). I martinetti a vite e i sistemi di sollevamento a portale sono adatti ad operare in aree ristrette e magazzini per l'installazione di turbine, caldaie, generatori, trasformatori. Al fine di garantire un servizio completo, il settore del sollevamento eccezionale lavora in stretto contatto con il dipartimento del trasporto eccezionale e dell'ingegneria.

PESATURA

Le operazioni di pesatura possono essere eseguite con il sistema idraulico di celle di carico Fagioli. Il sistema è composto da martinetti idraulici con celle di carico e un motore diesel integrato, una pressa per la calibratura delle celle di carico, un container 20 piedi con un ufficio, computer e stampante.

I cilindri idraulici variano da 100 fino a 600 ton ciascuno con decisione finale dell'operatore su quale sia la cella di carico più adatta da utilizzare. L'accuratezza nella pesatura (con capacità di sollevamento e pesatura fino a 12,000 ton) è di ca. +/-0,5%.

MANOMETRI DI SISTEMA DI PESATURA CON SPMT'S E SKID SHOES

Manometri digitali calibrati possono essere installati su SPMTs e "Skid Shoes" per eseguire le operazioni di pesatura di oggetti pesanti, nonché il calcolo del loro centro di gravità. I moduli pesanti o eccezionali trasportati dai carrelli SPMT's o fatti scivolare con le "Skid Shoes" Fagioli possono anche essere facilmente pesati. La pesatura effettuata con gli SPMTs e le Skid Shoes verrà eseguita accoppiando manometri calibrati e certificati di alta precisione ai circuiti idraulici dei carrelli e delle Scarpe, il cui peso dell'intero modulo viene preso in carico dai carrelli ma rilevato e calcolato dai manometri sopraccitati (non quelli degli SPMT o delle Skid Shoes). I valori delle pressioni vengono convertiti in KN dal software Fagioli che riportano il peso finale con un'approssimazione di +/-2%

ASSEMBLAGGIO DI PEZZI PESANTI

OVERVIEW...

Il gruppo Fagioli opera con gru a cavalletto o portali di proprietà di media/alta capacità per l'attività di sollevamento e assemblaggio di componenti pesanti in diversi settori industriali per il posizionamento finale di turbine-generatori, sezioni di caldaie, serbatoi ecc. ecc.

Fagioli è spesso chiamata per la rilocalizzazione di presse o per l'installazione di nuove, soprattutto nel settore automobilistico.

Questa particolare attività è una specialità dell'ufficio preposto che utilizza operai specializzati in idraulica e elettricisti, così come operai dedicati allo smontaggio e rimontaggio per smontare, impacchettare, spedire, rimontare le macchine e renderle operative.

Fagioli garantisce al cliente un servizio completo compreso di assemblaggio e test elettrici e idraulici finali. Per poter compiere queste operazioni di assemblaggio di materiale pesante, Fagioli utilizza le gru a cavalletto o portali e gli "Screw jacks".

SPECIALISTI DEDICATI

I nostri ingegneri analizzano la configurazione del carico (peso e dimensione) e tutti gli aspetti principali per poter compiere un'operazione in piena sicurezza con analisi del rischio, disegni per il trasporto e il sollevamento con dettagliata descrizione, procedure, soluzioni diverse di assemblaggio.

Specialisti nel sollevamento e nell'assemblaggio monitorano la situazione durante le operazioni con interventi di allineamento e livellamento e con test finali in modo da garantire un servizio "chiavi in mano" al Cliente.

TRASPORTI ECCEZIONALI

L'IMPORTANZA DEI PICCOLI DETTAGLI

Grandi trasporti richiedono una grande organizzazione in grado di gestire tutte le problematiche legate a questa attività: ci sono molte variabili che devono essere considerate prima di gestire un trasporto eccezionale su strada, soprattutto quando si tratta di un progetto “chiavi in mano” cioè dalla progettazione concettuale del manufatto da muovere fino al posizionamento finale su fondazione, comprese, eventualmente, le operazioni di sollevamento e logistica.

Il primo passo è l'analisi dettagliata del carico eccezionale e un sopralluogo accurato del tragitto al fine di poter garantire la fattibilità del trasporto senza tralasciare il minimo dettaglio. Il sopralluogo viene eseguito da personale esperto che valuta letteralmente l'intero percorso, metro dopo metro, e facendo un report dettagliatissimo di tutti gli eventuali ostacoli da rimuovere prima del trasporto, come lampioni, segnali stradali, ecc., le strade da rinforzare (nel caso il manto stradale non abbia una sufficiente e sicura capacità di portata) con il posizionamento di supporti temporanei durante il passaggio del pesante convoglio. L'ufficio tecnico progetta il migliore e più sicuro metodo di trasporto in base ai parametri di lavoro specifici: prepara le specifiche tecniche per l'acquisto e la costruzione di eventuali strutture sia per il carico del manufatto sui carrelli (supporti speciali, selle) che per il rinforzo del manto stradale (sovrapponti, travi di legno o metallo) e l'analisi della valutazione dei rischi e delle procedure operative.

Il perfetto trasporto eccezionale su strada è la somma di tutti questi “piccoli” dettagli.

ATTIVITA' MARITTIME E FLUVIALI

Il Gruppo Fagioli, oltre alle sue diverse attività di Trasporto e sollevamento eccezionali e logistica, è specializzato nel trasporto marittimo e fluviale con destinazioni in tutto il mondo.

L'attività riguarda il trasporto marittimo di carichi in tutto il mondo, senza rotte fisse e attività *offshore* includendo la prosecuzione su strada, il sollevamento al porto d'imbarco, l'installazione finale.

Chiatte di proprietà specializzate, disponibili anche con piattaforme elevatrici, diventano spesso le soluzioni migliori nelle operazioni di "roll-on" e "roll-off".

La società è diventata la maggiore protagonista del traffico fluviale italiano confermandosi ulteriormente come un collaboratore sicuro ed affidabile.

SERVIZI OFFERTI

I servizi offerti dall'ufficio Marittimo e Fluviale sono i seguenti:

- “*Marine Equipment*”: Fornitura di chiatte di proprietà / noleggio di chiatte e navi per il trasporto *Heavy lift* e semi-sommergibili inclusi i rimorchiatori
- Servizi di Noleggio
- Compilazione e distribuzione di tutta la documentazione specifica per il trasporto marittimo e fluviale
- Progettazione, costruzione, approvvigionamento e eventuale installazione di supporti, rinforzi e materiale per il rizzaggio e per lo operazioni di *ballast*.

La Società opera direttamente nei porti di Venezia, Marghera, Genova, Ravenna e Chioggia e dispone di sub-agenzie e spedizionieri doganali in tutti i porti italiani.

TRASPORTO FERROVIARI

Fagioli ha carrelli specifici per il trasporto eccezionale su ferrovia.

LA FLOTTA

La flotta consiste in carri (con capacità ognuno di ca 500 tonnellate) fino a 32 assi, che possono essere assemblati in 60 diverse configurazioni.

I carri ferroviari sono operativi sia a livello Nazionale che sul territorio Internazionale.

Una così vasta gamma di carri ferroviari è stata creata ed accresciuta durante questi anni sulla base delle richieste del cliente ed è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di trasporto di grande dimensione e peso come turbine a gas, statori, generatori, trasformatori.

PROJECT FORWARDING

LOGISTICA DI PROGETTO / SPEDIZIONI

Progetti chiavi in mano

Fagioli è una delle poche società al mondo che possono offrire allo stesso tempo i servizi di Trasporto e Sollevamenti eccezionali e *Project Shipping*. Questa combinazione garantisce al cliente un servizio unico e completo mantenendo il coordinamento e le responsabilità nelle mani di una sola entità: un contatto, meno interfacce, riduzione di costi e una migliore gestione. Fagioli coordina e controlla tutte le fasi di spedizione compreso il rilascio di tutta la documentazione, la fornitura di supporto IT con soluzioni personalizzate, la pianificazione dei trasporti, le polizze assicurative e lo stato su tutte le operazioni *door-to-door* (dall'area di fabbricazione fino all'installazione finale) dipartimento dedicato sui progetti a livello globale. Organizzazione globale della spedizioni di tutto il materiale proveniente da tutto il mondo fino a destinazione finale compreso il noleggio di navi dedicate e la prosecuzione finale.

Logistica di progetto

Organizzazione, coordinamento ed esecuzione di attività di trasporto / logistica di materiale proveniente da tutto il mondo sotto un unico singolo punto di riferimento: "*TOTAL SUPPLY CHAIN*".

Attività tipiche eseguite nell'ambito di un progetto particolarmente complesso:

- revisione del *material list* e analisi della sequenza di consegna dei materiali
- Il coordinamento con i fornitori sui documenti / preparazione della spedizione
- attività di imballaggio (se necessario)
- Revisione di conformità sulla documentazione

- Coordinamento di ritiro sequenza e la consegna
- Assistenza per i documenti di esportazione e doganali le operazioni (a seconda dei casi)
- Ottenimento dei permessi, autorizzazioni per il carico ODC, se necessario
- Progettazione di ritiro in accordo con fornitori e clienti
- Noleggio o uso di mezzi di proprietà per il trasporto in accordo con fornitori e clienti
- Stoccaggio intermedio eventuale (se necessario)
- Coordinamento delle spedizioni e *tracking* per la consegna
- Stoccaggio temporaneo (se necessario)
- Assistenza per i documenti di importazione e le operazioni doganali
- Il coordinamento per la sequenza di consegna al sito di destinazione in accordo con il cliente.

Fagioli ha un sistema qualificato internazionale (anche tramite agenti selezionati e qualificati) e possiede una rete globale di specialisti qualificati (in cantiere/presso le strutture del cliente se richiesto); fornitori qualificati (compagnie di navigazione – agenti personalizzati, specialisti di strada...).

Attività supplementari offerte unicamente da Fagioli sono:

- attrezzature di proprietà del Gruppo
- know-how tecnologico

Attività di spedizione

Il nostro reparto di spedizione del trasporto si prende cura di tutte le singole attività riguardanti la gestione di qualsiasi tipo di materiale che deve essere movimentato e consegnato fino alla sua destinazione finale.

L'attività comprende la movimentazione e il trasporto di materiale provenienti da tutto il mondo, tra cui la gestione di tutti i processi operativi, sdoganamento e la relativa documentazione inclusa. Fagioli si occupa di tutte le problematiche relative all'esportazione e all'importazione che potrebbero essere coinvolte nel movimento delle merci, al fine di far arrivare il prodotto al cliente entro una data specifica e in sicurezza. Fagioli fornisce i servizi assicurativi al cliente e eventuali mezzi di proprietà per il trasporto su strada e la prosecuzione finale.

Fagioli ha un sistema qualificato internazionale (anche tramite agenti selezionati) tramite una rete globale di specialisti qualificati.

Spedizioni via mare

Fagioli ha una profonda conoscenza del mercato per ciò che concerne le compagnie che offrono servizi di Linea sia per il convenzionale che per i containers, il noleggio di navi specializzate per il trasporto di pezzi pesanti con personale qualificato e dedicato che è direttamente in contatto con gli armatori o con i Brokers per trovare la migliore soluzione di viaggio.

La scelta della migliore soluzione è strettamente legata alle caratteristiche del carico per una corretta scelta della nave da noleggiare.

Fagioli impiega solo vettori affidabili e che offrono servizi, tempi di transito e di frequenza che collimano con i requisiti del progetto e che hanno una storia di prestazioni soddisfacenti.

La natura del carico è unica per ogni viaggio; per questa ragione tutte le operazioni del carico richiedono una rigorosa attenzione al fine di assicurare una corretta esecuzione del viaggio.

Il noleggio di una nave è un'impresa costosa e ha un carattere di pre-pianificazione e valutazione tecnica che viene fatta prima dell'esecuzione di ogni progetto. Fagioli riconosce l'importanza e la complessità di noleggiare una nave e tutti i relativi problemi e le attività e per questo scopo opera con un dipartimento designato nel "Chartering" nel nostro ufficio di Milano.

TRASPORTO AEREO

Il Gruppo Fagioli è un membro ufficiale IATA

L'obiettivo primario è quello di assicurare che tutto il traffico aereo si muova in tutto il mondo velocemente, in maniera efficiente, conveniente e sicura e con la massima economia. Fagioli, con la sua imponente e rilevante gamma di mezzi di proprietà, provvede ad un servizio completo di "doorto-door" dal punto dove origina la merce fino all'aeroporto più vicino e dopo il viaggio aereo fino al punto di destino, in qualsiasi punto del globo.

L'ufficio aereo opera regolarmente con i principali vettori aerei internazionali, gestendo la spedizione di materiale in tutto il mondo compresa la prosecuzione fino a destino.

SERVIZI UMANITARI E DI EMERGENZA

Il Gruppo Fagioli, in aggiunta alle sue attività, è specializzata anche nel trasporto di merce per aiuti umanitari in tutto il mondo.

Il gruppo può vantare anni di esperienza nel mondo delle spedizioni in grado di gestire con competenza tutti gli aspetti legati a questo tipo di attività.

Negli anni passati Fagioli con i suoi mezzi e il suo personale ha partecipato a operazioni di soccorso dopo alcuni disastri naturali che hanno colpito la nazione. Per operazioni internazionali e quando Fagioli viene chiamata, approntiamo tutti gli accorgimenti necessari per organizzare gli interventi, compresa la polizia e le scorte militari.

LOGISTICA E MAGAZZINAGGIO

La movimentazione e lo stoccaggio di materiali e i servizi di logistica rappresentano un altro aspetto molto rilevante all'interno delle attività della Fagioli.

La Fagioli infatti riesce a garantire soluzioni integrate di trasporto, sollevamento e stoccaggio di qualsiasi tipo di merce e materiale identificando i punti di consolidamento del materiale (con ritiro effettuato con mezzi di proprietà) e gli impianti di stoccaggio adeguati.

TRASPORTO DI MANUFATTI CON VALENZA ARTISTICA

Fagioli nel corso degli anni si è specializzata nel trasporto e installazione di manufatti con particolare valenza storica e artistica. Per queste delicate operazioni oltre agli obiettivi standard di performance professionali, costi contenuti, spedizioni puntuali ed estrema sicurezza Fagioli ripone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- Pianificazione, studi e analisi di tempistiche e di movimentazione con un team dedicato;
- Studi interni di ingegneria per l'utilizzo dei mezzi più adatti al trasporto e alla movimentazione di pezzi di particolare valore e non solo;
- Analisi di gestione e movimentazione dei pezzi più delicati (quadri, statue);
- Creazione di documenti specifici di "analisi del rischio", "metodologia di trasporto".

Le aree di attività ausiliarie di Fagioli SpA così come indicate in organigramma sono le seguenti:

Legal & Risk Management
Finance & Accounting
Human Resources & QA
Asset Management
Information Technology

2.4 Il Modello di Governance adottato da FAGIOLI SPA

FAGIOLI SPA è una Società per azioni a socio unico il cui Modello di Governance adottato è il seguente:

• **Assemblea**

L'assemblea dei soci è competente a deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua attenzione.

La composizione della compagine societaria vede come socio unico la Società FAGIOLI HOLDING SPA, a sua volta controllata da FAGIOLI FINANCE SPA UNICO SOCIO, e da QUATTOR SGR SPA.

• **Consiglio di Amministrazione**

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società essendogli deferito tutto ciò dalla legge e lo statuto non riservano inderogabilmente all'assemblea dei soci. Nei limiti di legge tale che organo può delegare uno o più dei suoi membri o a un comitato esecutivo (composto da alcuni dei suoi membri) le proprie attribuzioni o tutto o in parte.

Attualmente la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Con l'atto di nomina sopra menzionato sono stati conferiti all'attuale Amministratore Delegato il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della Società, con la sola eccezione dei poteri non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c.

• **Presidente**

Al Presidente sono stati conferiti i soli poteri di rappresentanza della Società.

• **Collegio Sindacale e Società di Revisione**

Il Collegio Sindacale della Società è attualmente composto da 3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e due supplenti.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione iscritta all'albo speciale Consob: Deloitte & Touche Spa.

2.5 Il sistema delle Deleghe e delle Procure

Il sistema delle deleghe e delle procure di Fagioli SpA è caratterizzato da elementi di sicurezza finalizzati a garantire la prevenzione dei reati e la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per "delega" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Per "procura" si intende l'atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini della efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- ciascuna delega definisce in modo specifico:
 - o poteri del delegato
 - o soggetto a cui il delegato fa capo in via gerarchica
 - o Eventualmente gli altri soggetti ai quali deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite;
 - o I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione in coerenza con gli obiettivi aziendali;
- Il delegato dispone di poter di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e vengono aggiornate in conseguenza ai mutamenti organizzativi.

I requisiti essenziali del sistema delle procure, ai fini della efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza;
- La procura è conferita a persona fisiche espressamente individuate nella stessa o a persone giuridiche che agiranno per mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- Le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

Il sistema delle deleghe e delle procure è attualmente definito nella visura camerale che specifica i dettagli dei poteri dell'Amministratore Delegato (nomina con delibera del CdA del 25.05.2023). Le varie *business units* di Fagioli SpA, inoltre, sono presiedute da responsabili ai quali sono state formalmente conferite deleghe e/o procure, a seconda delle necessità dell'unità in questione.

In particolare, si rappresenta che la Società ha individuato formalmente il Procuratore della società in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 16 – D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché in materia di Tutela Ambientale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), conferendo al medesimo i poteri di rappresentanza che fanno capo al Legale Rappresentante della Società (Datore di Lavoro).

Parimenti è stato individuato il Direttore Tecnico (Art. 84 e 248 del D.P.R. 207/2010) necessario all'ottenimento dell'attestazione SOA.

Sezione III La costruzione del modello di organizzazione e gestione e la sua funzione

3.1. Funzione e caratteristiche del Modello

Scopo del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “Il Modello”) è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di FAGIOLI anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a FAGIOLI di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere (in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ✓ l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ la mappa delle “aree di attività a rischio” dell’azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- ✓ l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ✓ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

3.2. Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “il Modello”) si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno, delle certificazioni ISO 9001, ISO

14001 e ISO 45001, dell'attestazione SOA nonché del sistema di deleghe e procure esistenti e già operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, FAGIOLI ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali presenti, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa nonché il controllo di gestione;
- b) in generale la normativa italiana e straniera applicabile tra cui, in particolare, le leggi e gli adempimenti adottati in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) il Codice di Condotta interno;
- d) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- e) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- f) il sistema disciplinare di cui al CCNL.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- a) Le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di FAGIOLI;
- b) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'individuazione di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo tali da eliminare (o quantomeno ridurre significativamente) le aree a rischio, idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie;
 - la struttura adatta ai caratteri e all'attività d'impresa;
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza il compito di promuovere l'efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - la verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
 - i principi generali di adeguamento sistema di controllo interno ed in particolare:
 1. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;

2. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
3. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
4. la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

3.3. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

FAGIOLI, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e dell'immagine e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il "Modello").

Nel complesso Fagioli SpA ha deciso di attuare una profonda revisione organizzativa di tutto il proprio sistema di compliance.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello (al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di FAGIOLI, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto da FAGIOLI tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le linee guida elaborate in materia da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002, e aggiornate al giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, sin dalla prima adozione del Modello, un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2018 e successiva ulteriore delibera del 16.04.2021, è stato istituito un nuovo Organismo di Vigilanza con l'incarico di provvedere alla revisione e all'aggiornamento della Parte Generale del Modello e del Codice Etico, incaricandolo altresì di provvedere alla ulteriore implementazione delle Parti Speciali.

Attraverso l'adozione e l'attuazione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità: ✓

- ✓ vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- ✓ diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Comportamento, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- ✓ diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

- ✓ realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- ✓ consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.4. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti gli esponenti aziendali, anche appartenenti ad altre Società Fagioli, che sono coinvolti, anche di fatto, nelle attività considerate a rischio ai fini della citata normativa.

In particolare, il Modello si applica ai seguenti Destinatari:

- tutti i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- i dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile); -
i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine); -
i Soggetti Terzi.

I Soggetti Terzi devono essere vincolati al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, del Modello e dei principi etici e comportamentali adottati da FAGIOLI attraverso il Codice Etico mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

La Società vincola i Soggetti Ulteriori, al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da FAGIOLI attraverso il Codice Etico ed il Modello 231, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

3.5. Metodologia adottata per la costruzione e l'adozione del Modello di FAGIOLI SPA

La costruzione e l'adozione del Modello si è sviluppata secondo i seguenti *steps* procedurali:

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI – AS IS ANALYSIS:

- ✓ Nuova analisi approfondita delle **attività aziendali** nel cui ambito possono essere commessi reati 231, nonché le attività c.d. strumentali alla commissione dei reati stessi, **con particolare riferimento ai reati di nuova e/o ultima introduzione e alle novità normative**

RISK ASSESSMENT: MAPPATURA DEI PROCESSI, DELLE ATTIVITA', DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, ANALISI APPROFONDATA DELLE CERTIFICAZIONI ESISTENTI E IMPLEMENTATE:

- ✓ Analisi approfondita delle **attività aziendali** nel cui ambito possono essere commessi reati 231; si tratta dell'analisi di tutte le attività nel cui ambito possono essere direttamente commessi reati presupposto, nonché le attività c.d. strumentali alla commissione dei reati stessi, con particolare riferimento ai reati di nuova e/o ultima introduzione; l'analisi viene eseguita tramite un software che si serve di coefficienti (parametri) che, tramite algoritmi, stimano il livello di rischio secondo quanto previsto e richiesto dalla normativa.
- ✓ Verifica approfondita dei processi coinvolti, del loro flusso di attività e la possibile "intersezione operativa" tra dette attività ed i reati presupposto in esse realizzabili - identificazione dei **processi/attività "sensibili"** (c.d. mappatura dei rischi);
- ✓ Verifica e individuazione dei **Responsabili Interni dei processi** a rischio reato;

GAP ANALYSIS E DEFINIZIONE DEI "PROTOCOLLI"

- ✓ Sulla base dei rischi individuati, è stata effettuata la mappatura e raccolta delle procedure e/o delle prassi aziendali in essere, con riferimento alle funzioni/processi a rischio individuati e tenuto conto della valutazione circa la loro adeguatezza quali misure atte a limitare (rendendoli "accettabili") o evitare i rischi di commissione di reato, individuando le fasi carenti (analisi dei *Gaps*) o che necessitano comunque di adeguamento. Ciò costituisce la vera e propria base di partenza per la definizione dei "protocolli di controllo".

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO (PARTE GENERALE), DEL CODICE ETICO, DEL CODICE DISCIPLINARE E PREDISPOSIZIONE STRUTTURA NUOVE PARTI SPECIALI

- ✓ Ridefinizione dei contenuti del Modello di organizzazione e gestione e suddivisione delle Parti Speciali per gruppi di reati. Ridefinizione del Codice Disciplinare 231. Ridefinizione dei contenuti del Codice Etico.

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

- ✓ La normativa in esame e la successiva giurisprudenza indicano il "sistema disciplinare" quale cardine fondamentale per la costruzione di un adeguato Modello di organizzazione e controllo. E' stata effettuata, pertanto, un'analisi di dettaglio del sistema in essere, fornendo indicazioni in merito all'eventuale suo adeguamento agli standard richiesti dalla normativa. Il Sistema disciplinare costituisce parte integrante del Modello di organizzazione.

DEFINIZIONE DI UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO

- ✓ Come ribadito dalla giurisprudenza di merito, un'adeguata formazione – indirizzata a tutto il personale potenzialmente coinvolto, a vario titolo, nei "processi sensibili 231" – costituisce un elemento imprescindibile ai fini della "tenuta" di un Modello nell'ipotesi di un suo esame critico da parte del giudice penale.
È stata definita, pertanto, un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, distintamente per: amministratori; altri "soggetti apicali" (dirigenti); *process owners*; eventuali collaboratori esterni coinvolti in processi sensibili; altri dipendenti/collaboratori; produzione.

3.6. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione di FAGIOLI SPA.

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione si compone di una **Parte Generale** e di più **Parti Speciali**, redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile in ragione delle attività svolte dalla Società.

Deve inoltre intendersi far parte del Modello di Organizzazione e Gestione anche il **Codice Etico**.

Il Modello non è ovviamente uno strumento statico ma, al contrario, viene inteso come un apparato dinamico che, attraverso una corretta e costante applicazione, consente alla Società di individuare ed eliminare eventuali carenze che al momento della sua creazione non era stato possibile individuare.

L'OdV ha tra i suoi compiti proprio quello di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, delle procedure e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti che possono rendersi necessari o opportuni, ad esempio a seguito di:

- Significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Risultanze dei controlli;
- Nuove disposizioni di legge;
- Esperimento ed adozione di nuove normative e Linee Guida applicabili o loro aggiornamenti per l'attuazione ed il miglioramento del Modello.

Nel caso in cui le modifiche apportate non rivestano caratteristiche di particolare urgenza, l'approvazione del documento avverrà in occasione del primo CdA utile, diversamente l'Amministratore Delegato convocherà anticipatamente un apposito CdA per l'approvazione della nuova versione del Modello.

Una volta approvato, il documento viene gestito con le modalità previste per la documentazione controllata del sistema di gestione per la qualità, che assicurano la distribuzione a tutti i dipendenti attraverso la Intranet aziendale. Gli aggiornamenti sono inoltre comunicati all'OdV mediante apposite comunicazioni e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

Parti Speciali e Codice Etico Le

parti speciali sono:

Parte Speciale A	Reati con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 – 25)
Parte Speciale B	Reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter)
Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (art. 24 ter e 25 quater)

Parte Speciale D	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies)
Parte Speciale E	Reati ambientali (art. 25 undecies)
Parte Speciale F	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies)
Parte Speciale G	Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)
Parte Speciale H	Reati contro l'industria e il commercio (Art. 25bis 1)
Parte Speciale I	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
Parte Speciale L	<ul style="list-style-type: none"> - Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) - Reato di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies) - Reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25 duodecies) - Reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia (art. 25 terdecies)
Parte Speciale M	<ul style="list-style-type: none"> - Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)
	<ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando (art. 25 sexiesdecies) - Reati Transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)

Al momento il modello non comprende le sezioni dedicate sottostanti in quanto la possibilità di accadimento è estremamente remota

Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25-quater1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25 quaterdecies	Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
--------------------	---

Il **Codice Etico** costituisce, come detto, parte integrante del presente Modello.

La principale finalità del Codice Etico è quella di assicurare la massima trasparenza delle attività svolte dall'Azienda, disciplinandone le condotte rilevanti sotto il profilo etico e che tutti destinatari nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali sono tenuti ad osservare.

Il Codice Etico può definirsi come una carta dei diritti e doveri morali che stabilisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione della Società nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione, ecc.), in quanto in esso sono espressi i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e per i quali richiama l'adesione e l'osservanza da parte dell'insieme degli interlocutori interni ed esterni.

La sua finalità consiste nel raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti; pertanto, si pone come primo obiettivo la promozione di comportamenti positivi da parte della Società e del suo personale, ispirati ai principi e ai valori di legalità, onestà, rispetto, equità e trasparenza. L'osservanza da parte di tutti i responsabili, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, amministratori, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e delle specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'immagine dell'impresa.

A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice da parte di tutti i Destinatari mediante attività di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti. Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalare eventuali violazioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno degli amministratori, dipendenti collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri. L'osservanza del Codice Etico, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatar) che hanno rapporti con la Società.

Il Codice Etico ha valenza vincolante alla stregua di un regolamento interno, ed il mancato rispetto dei principi e delle linee generali di condotta in esso indicati espone all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste

Sezione IV Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del Decreto, è istituito presso FAGIOLI un Organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa, con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello nonché alla cura dell'aggiornamento del medesimo.

Ciò nonostante, non di secondo piano sarà il contributo diretto di tutti i destinatari del Modello i quali sono comunque chiamati a concorrere ad assicurare il miglior funzionamento del medesimo.

L'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della struttura sua propria, del supporto di quelle funzioni aziendali di FAGIOLI nonché, eventualmente, anche di consulenti esterni.

4.2 Composizione, nomina e durata nella Capogruppo e nelle controllate.

L'OdV di FAGIOLI ha struttura collegiale ed è nominato con delibera dell'Organo Amministrativo. Con la medesima delibera detto Organo nomina il Presidente tra i componenti dell'OdV, e determina le risorse umane e materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

L'OdV di FAGIOLI è composto da 3 membri effettivi così individuati:

- un professionista esterno, con specifiche competenze legali con il ruolo di Presidente;
- un professionista esterno esperto in tematiche di appalti e di sicurezza;
- un responsabile interno in materia di gestione dei processi e dei controlli;

in quanto soggetti con provata esperienza ed in modo da attendere nel complesso dell'organismo così definito sia i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo. I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell'OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva dell'Organo Amministrativo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente all'Organo Amministrativo.

In caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

4.3 Requisiti di nomina e causa di ineleggibilità

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati del Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

4.4 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno

L'OdV dovrà seguire le seguenti modalità operative di funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- l'OdV dovrà riunirsi almeno trimestralmente e redigere apposito verbale della riunione; ▪ le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

L'attività dell'OdV viene mantenuta registrata attraverso supporto cartaceo o supporti informativi (redazione di verbali scritti, idonei a documentare ogni riunione dello stesso, nonché le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree di azione della persona giuridica), adeguatamente conservati per un periodo di almeno 10 anni. All'archivio (documentale e informatico) dell'OdV possono accedere solamente, oltre all'OdV e previa richiesta all'OdV medesimo, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV.

4.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è, pertanto, affidato il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- b) adottare ogni provvedimento affinché l'Organo Amministrativo di FAGIOLI, oppure un suo membro munito dei necessari poteri, aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- c) verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del Management e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
- b) effettuare verifiche periodiche (comprese, ove possibile, sia quelle rivolte alla verifica delle attività svolte in favore di FAGIOLI da soggetti terzi, sia quelle finalizzate alla verifica del rispetto, da parte degli stessi soggetti terzi, del Modello di FAGIOLI) sulla base di un programma annuale comunicato all'Organo Amministrativo, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- c) verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- d) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- e) sulla base di tali verifiche predisporre annualmente un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- f) coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
 - (i) per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
 - (ii) per tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - (iii) per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - (iv) affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- g) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni di cui al successivo punto 3.7 che allo stesso devono essere trasmesse coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate);

- h) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello;
- i) vigilare sui direttori operativi di filiale affinché garantiscano la vigilanza sul Codice Etico e sui cardini del Modello Organizzativo;

Al fine di esercitare le proprie funzioni e compiti, l'O.d.V può:

- ✓ Essere delegato dal CdA ad apportare con cadenza periodica le modifiche necessarie al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, presentando poi al CdA all'interno della relazione riepilogativa annuale, un'apposita nota informativa delle variazioni apportate, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte dello stesso;
- ✓ Indicare direttamente quali correzioni e modifiche devono essere apportate alle prassi ordinarie;
- ✓ Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni

L'OdV potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e necessariamente, nel rispetto dell'esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, patologica condizione. Si tratterà, allora, in relazione ai casi ed alle circostanze, di:
 - (i) sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
 - (ii) indicare/proporre direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - (iii) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- b) qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento da parte dell'Organo Amministrativo. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminabili, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

L'OdV, altresì, ha libero accesso a tutte le informazioni e documentazioni aziendali, che devono essere trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e di eventuali normative di settore. Gli è concessa la facoltà di prendere parte alle riunioni assembleari e del CdA, e viene costantemente informato di quanto avviene nella Società.

Periodicamente redige una relazione sull'attività svolta diretta all'organo dirigente e agli organi di controllo, i quali devono, in ogni caso, garantire collaborazione e cooperazione.

L'attività di verifica condotta dall'Organismo di Vigilanza viene formalizzata nel documento, denominato "Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza". Il Piano Operativo, pertanto, è un documento dell'Organismo di Vigilanza che:

- Definisce le attività ispettive che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno;
- Ne fornisce una pianificazione temporale;
- Identifica le funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi;
- Serve per la definizione delle risorse finanziarie (budget dell'Organismo di vigilanza), strumentali ed umane necessarie;
- È funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.

Il Piano Operativo può essere presentato, se ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato, per favorire l'interazione tra l'Organismo stesso e tutte le strutture aziendali, ma non è necessaria la sua approvazione, che anzi minerebbe l'autonomia dell'iniziativa di controllo e l'indipendenza dell'OdV stesso.

4.6 Reporting nei confronti degli organi societari

Ogni semestre l'OdV presenterà all'Organo Amministrativo, nonché al Collegio Sindacale, una relazione scritta che evidenzia:

- a) l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli;
- b) l'attività da svolgere nell'arco dell'anno successivo;
- c) il rendiconto relativo alle modalità di impiego di risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto, all'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale in merito alle proprie attività segnatamente:

- a) comunicare senza indugio eventuali problematiche significative scaturite dalle attività e dai controlli svolti;
- b) relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni al Modello;
- c) il contenuto degli incontri almeno trimestralmente dovrà essere rendicontato per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso, accessibili in qualsiasi momento all'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale.

Lo stesso relazionerà l'Assemblea dei Soci allorquando convocata.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- a) comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle

azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

- b) segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
- (i) acquisire tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - (ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, ed a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto b) dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate per iscritto dall'OdV all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto di strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale, nonché l'Organo Amministrativo, chiedendo che sia convocata l'Assemblea dei Soci, qualora la violazione riguardi i vertici di FAGIOLI, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere da un Socio od un Consigliere di Amministrazione.

4.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi Informativi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo, dei singoli Soci, dei responsabili di funzione e dei dirigenti posti in posizione apicale, tutte le informazioni utili a tale scopo, nonché segnalando eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto (di seguito anche "Flussi Informativi").

I Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente fornite le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ✓ Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ✓ Eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ✓ Fatti penalmente rilevanti, nonché provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Azienda, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- ✓ Le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL;
- ✓ In caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

- ✓ Le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- ✓ Commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01;
- ✓ Notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello 231, ivi compresi i valori etici e le regole comportamentali contenute nel Codice Etico Aziendale;

Devono essere obbligatoriamente e regolarmente trasmesse all'OdV le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) e quelle informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ✓ Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- ✓ Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- ✓ Le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- ✓ Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ✓ I prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.
- ✓ rapporti contrattuali intrattenuti con la P.A.;
- ✓ contratti con la P.A. o comunicazioni di erogazioni pubbliche richieste o ricevute;
- ✓ notizie relative ad eventuali anomalie nelle relazioni con clienti e/o fornitori;
- ✓ le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle funzioni aziendali al fine di dare attuazione al Modello (es. report riepilogativi dell'attività di controllo svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse; in particolare, rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili aziendali, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- ✓ reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ eventuali carenze nelle procedure vigenti;
- ✓ comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati /attuati nei confronti di dipendenti), ovvero notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, a tutti i livelli aziendali, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza (nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti) delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ significative o atipiche operazioni interessate al rischio, ovvero operazioni di particolare rilievo che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione reati;

- ✓ mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es: costituzione di “fondi o anticipazioni a disposizione di organi aziendali”, spese di rappresentanza marcatamente superiori alle previsioni di budget ect.)
- ✓ I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

Su semplice richiesta dell’ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti. Dovrà, inoltre, essere portata a conoscenza dell’OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.

I Flussi Informativi devono, preferibilmente, essere inviate dal mittente in forma scritta con le seguenti modalità:

- Mediante invio all’attenzione dell’ODV all’indirizzo di posta elettronica OrganismodiVigilanza@fagioli.com nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata: organismodivigilanza@pec.fagioli.com
- A mezzo servizio postale (Spett.le Organismo di Vigilanza- ODV, c/o Fagioli SpA, in Sant’Ilario D’Enza, Via Ferraris n. 13);

L’OdV valuta i Flussi Informativi ricevuti e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

Fermo restando quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza valuterà altresì i Flussi Informativi giunti in forma anonima, purché anch’essi siano adeguatamente circostanziati e fondati su elementi di fatto precisi e concordanti, mentre non prenderà in considerazione e archiverà immediatamente segnalazioni palesemente non pertinenti, non sufficientemente circostanziate o con contenuti diffamatori.

Tutte le informazioni, documenti, segnalazioni, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall’OdV in apposito archivio/repository, accessibile ai soli membri dell’OdV.

I componenti dell’OdV sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

4.7.1 Il Whistleblowing

Il termine Whistleblowing, di derivazione anglosassone, significa letteralmente “soffiare nel fischietto” e si riferisce a quello strumento legale ideato e collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per garantire un’informazione tempestiva in merito ad eventuali tipologie di rischio, quali frodi ai danni o ad opera dell’organizzazione, negligenze, illeciti, minacce ecc.

In Italia la regolamentazione del whistleblowing è iniziata circa dieci anni fa, con l’introduzione della Legge 90/2012 e l’obiettivo di inserire la pratica delle segnalazioni di illeciti nelle organizzazioni,

tutelando i segnalanti (dipendenti pubblici). L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179.

La Legge n. 179/2017, c.d. Legge Whistleblowing, ha introdotto, pertanto, un sistema «binario», prevedendo una tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico (modificando a tal fine il Testo Unico sul Pubblico Impiego) sia per i lavoratori appartenenti al settore privato, ove la disciplina rilevante è quella di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La ratio sottesa all'adozione della normativa in esame – e, in particolare, alla riforma del Decreto 231 – è stata quella di individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

Il 7 ottobre 2019 l'Unione Europea ha adottato la Direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie", direttiva che l'Italia ha recepito in via definitiva con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023), con la conseguenza che l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179, sopra citata, verrà abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come disposto dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.lgs. 24/2023.

Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli **illeciti rilevanti e da segnalare tramite il canale Whistleblowing**:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Viene inoltre specificato che le disposizioni del decreto non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Tale provvedimento disciplina, inoltre, la protezione da condotte ritorsive dei cosiddetti Whistleblowers, ovvero le persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare, il decreto precisa all'art 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità che sono vietati. Si tratta di:

- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nell'orario di lavoro;
- ostracismo, molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato;

Le sanzioni sono specificate all'art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Il Decreto rafforza il potere di intervento dell'Anac ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'Anac applica

da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
- non è che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati sono, pertanto, tenuti a predisporre **procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all'azienda, garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti.**

La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.

A tal fine, FAGIOLI, in conformità con “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” emanate dall’ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha istituito i seguenti canali dedicati.

In via generale e privilegiata, le **segnalazioni Whistleblowing** devono essere redatte in forma scritta ed inviate all’OdV tramite i seguenti canali di comunicazione alternativi:

- Canale informativo accessibile al solo all’Organismo di Vigilanza che la Società si impegna a comunicare a tutti i Destinatari: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/fagioli>
- A mezzo servizio postale (Spett.le Organismo di Vigilanza- ODV, c/o Fagioli SpA, in Sant’Ilario D’Enza, Via Ferraris n. 13); in tal caso, per poter godere della garanzia di riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “riservata all’ODV”.

In alternativa, il segnalante può chiedere **audizione all’OdV**, al fine di esporre oralmente la propria segnalazione. Tale procedimento prevede la verbalizzazione scritta della segnalazione.

L’OdV agirà garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all’identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di applicazione di specifica sanzione, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV o di altre strutture societarie.

Quanto alle segnalazioni effettuate in mala fede, ovvero segnalazioni infondate effettuate con dolo e colpa grave, l’ODV fornirà adeguata risposta, censurando la condotta e informando la Società in ipotesi di accertata malafede, ovvero dolo e/o colpa grave.

Le tutele del segnalante non sono, infatti, garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile di cui all’art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.7.2. Procedura di Segnalazione Whistleblowing

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all’articolo precedente.

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con l'ODV, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 30 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dall'ODV entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate da Fagioli nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

La segnalazione anonima è registrata a protocollo riservato e la relativa documentazione è sottoposta a scarto decorsi cinque anni dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

L'ODV, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. L'ODV, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. L'ODV dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza**

di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura dell'ODV, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, l'ODV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al CdA, nel caso la segnalazione riguardi un Amministratore, o al Dirigente dell'Area di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'HR. In tal caso, l'ODV trasmetterà riservatamente la segnalazione all'HR.
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
- 4) l'ODV a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

4.7.3 Canale esterno di segnalazione, divulgazione pubblica, denuncia all'Autorità Giudiziaria

La **segnalazione all'ANAC** mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4. D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Il segnalante che effettui **divulgazione pubblica** di informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato

di persone beneficia della protezione prevista dal d. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono determinate condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal d. Lgs. 24/2023 non è comunque esonerato dall'obbligo – ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di **denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti**. In ogni caso qualora il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto Lgs. 24/2023 per le ritorsioni subite. Le garanzie di riservatezza e di tutela del segnalante si applicano anche alle segnalazioni effettuate innanzi agli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

4.7.4. Tutela della Riservatezza del Segnalante

Tutto il processo prevede ed è caratterizzato dall'obbligo di tutelare la riservatezza del segnalante.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione-

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

4.8 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'OdV si evince che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento) con esclusione quindi di alcuna responsabilità penale in proposito.

FAGIOLI potrà comunque valutare l'ipotesi di istituire dei meccanismi di tutela a favore dell'OdV, quali ad esempio delle forme di assicurazione.

4.9 Autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, FAGIOLI ha previsto che le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza delle azioni dell'OdV, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. E' stabilito inoltre che l'OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società al fine di raccogliere anche per mezzo di interviste, le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad es. consulenze specialistiche, aggiornamenti, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare rendiconto in occasione del report annuale all'Organo Amministrativo.

4.10 Retribuzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo potrà riconoscere emolumenti ai membri dell'OdV.

Ove riconosciuti, tali emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera dell'Organo Amministrativo.

Sezione V La diffusione del modello

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Fagioli S.p.A. formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore.

Con questa consapevolezza Fagioli ha strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti, ma diversificato a seconda dei Destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale su impulso del Consiglio di Amministrazione ai membri degli organi sociali, alla Società di Revisione, ai dipendenti e a tutti responsabili delle Funzioni delle Società del Gruppo che gestiscono attività della Società in outsourcing;
- la diffusione del Modello e del Codice Etico sul portale di Gruppo, in una specifica area dedicata;
- per tutti coloro che non hanno accesso al portale di Gruppo il Modello (Parte Generale) ed il Codice Etico vengono messi a disposizione con mezzi alternativi, quali ad esempio la pubblicazione sul website www.fagioli.com;
- idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o al Codice Etico ed al sistema documentale aziendale vigente.

Inoltre verranno consegnate copie del Modello e del Codice Etico alle R.S.U. aziendali, a tutti i lavoratori dipendenti nonché ai Collaboratori e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- i componenti degli organi sociali ed i soggetti con funzioni di rappresentanza della Società ricevano copia del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica conferita e sottoscrivano una dichiarazione di osservanza dei principi in essi contenuti;
- i neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, la lettera in cui viene comunicato che tutta la documentazione informativa inclusi, in particolare, il Modello ed il Codice Etico è disponibile sul portale di Gruppo e che l'osservanza della stessa costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali. La sottoscrizione della suddetta lettera attesta la consegna dei documenti e l'impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

5.1. Formazione del personale

Per quanto infine concerne la formazione, è previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di far conoscere a tutti i dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del Decreto, del Modello e del Codice Etico.

Il piano di formazione, costruito e gestito dalla funzione responsabile Direzione del Personale, in coordinamento con l'OdV e di concerto con il CdA, tiene in considerazione molteplici variabili, in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning).

Il piano prevede:

- una **formazione di base e-learning** per tutto il personale: il supporto formativo e-learning consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale –

normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e Reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti del Codice Etico – ed è arricchito da test di autovalutazione ed apprendimento;

- **specifici interventi di aula** per le persone che operano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti, in cui vengono illustrati anche gli specifici Protocolli;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o procedurali interni.

5.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (Rappresentanti, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da FAGIOLI sulla base del presente Modello Organizzativo nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Sezione VI Aggiornamento del Modello

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di una efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega ad uno dei suoi membri e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

Nel dettaglio il Consiglio di Amministrazione ha il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, modifiche e/o integrazioni al Modello ed ai suoi allegati che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- modifiche normative che comportano l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di Reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse. Al fine di apportare al Modello tutte quelle modifiche formali e non sostanziali che possano rendersi necessarie nel tempo, è facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua autonomia decisionale, conferire ad uno dei suoi membri delega ad apportare le citate modifiche con obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione delle modifiche apportate.

ELENCO PARTI SPECIALI AL MOG FAGIOLI S.P.A. – Revisione del 12/04/2024

Parte Speciale A	Reati con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 – 25)
Parte Speciale B	Reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter)
Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (art. 24 ter e 25 quater)
Parte Speciale D	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies)
Parte Speciale E	Reati ambientali (art. 25 undecies)
Parte Speciale F	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies)
Parte Speciale G	Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)
Parte Speciale H	Reati contro l'industria e il commercio (Art. 25bis 1)
Parte Speciale I	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
Parte Speciale L	<ul style="list-style-type: none"> - Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) - Reato di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies) - Reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25 duodecies) - Reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia (art. 25 terdecies)
Parte Speciale M	Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies)

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ³		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 L. n. 898/1986)</p>	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.⁴) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i>, co. 3, c.p.³)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi

³ Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

⁴ Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. o) D.Lgs. n. 7/2016 ³ Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. p) D.Lgs. n. 7/2016 ⁴ Reato sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 7/2016.

<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.⁴) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, D. L. n. 105/2019)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	----------------------------------	---

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/2000)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	

Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio^{5 6}

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di illecite influenze⁷ (art. 346 bis c.p.) Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>

⁵ Articolo modificato dal **Decreto Anticorruzione** ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici")

⁶ Rubrica modificata e sostituita dall'art. 5 comma 1, lett. b, n. 1 del D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75.

⁷ Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno2 o degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A.
		<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Durata almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p. ⁸)	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	

{ 3 }

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

⁸ Modifiche all'art. 461 c.p. da parte del D.Lgs. 125 /2016 in vigore dal 27.07.16

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ¹⁰	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari⁹		

False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossanta quote	

⁹ La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di **false comunicazioni sociali** e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 **non è più qualificato contravvenzione bensì delitto** e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge

69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali

Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.) ¹¹	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A.

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

¹⁰ La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

¹¹ Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reato presupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

		<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reatipresupposto.
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	

<p>Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)¹⁰</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)</p>	<p>Non superiore a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di contrarre con la P.A. • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)</p>	<p>Mille quote</p>	<p>Per almeno tre mesi e non più di un anno:</p>

¹⁰ Il 18.10.2016 è stato introdotto il reato di <<Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro>> nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)</p>	<p>Da duecentocinquanta a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di contrarre con la P.A. • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 25 <i>octies</i> d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)¹¹

Art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	Da trecento ad ottocento quote	Per non più di due anni: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)		
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Fino a cinquecento quote se il delitto è punito con meno di dieci anni di reclusione - Da trecento ad ottocento se il delitto è punito con più di dieci anni di reclusione	

Art. 25-nonies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
--------------------------	----------------------------	------------------------------

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--------------------------	---

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015) - Reati ambientali

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	Per non oltre sei mesi:
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	<ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
	requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (I. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, I. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a)	Per non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)*	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
		<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*	Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett c)	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)	

(art. 452 sexies c.p.) * ¹²		
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p.*	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare¹²¹⁵		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

¹² La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Va rilevato che questa legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e che non è previsto un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa. ¹⁵ Articolo modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 61.

<p>Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (procurato ingresso)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento della permanenza clandestina)</p>	<p>Da cento a duecento quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia¹³</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)</p>	<p>Da duecento ad ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la PA • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>

¹³ Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167

<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati¹⁴</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>
<p>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari¹⁵</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1</p>	<p>Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

¹⁴ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39

¹⁵ Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Integrato a seguito del D.lgs. 75/2020.

<p>Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.</p>	<p>Da quattrocento fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,</p>	<p>Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando¹⁶		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Delitto di contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. </p>
<p>Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. </p>

¹⁶ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale²⁰		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22		
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies cp)	Da 100 a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies cp)	Da 300 a 700 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies cp)		
Furto di beni culturali (Art. 518 bis cp)	Da 400 a 900 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater cp)		
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies cp)		
Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter cp)	Da 200 a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies cp)		
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies cp)		
Art. 25 octiesdecies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici¹⁷		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

¹⁷ Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22

<p>Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies cp)</p>	<p>Da 500 a 1000 quote</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
<p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies cp)</p>	<p>Da 500 a 1000 quote</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>